
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Reg. delib. n. 168|2026

OGGETTO: Indennità di residenza farmacie rurali per il biennio 2024-2025 - liquidazione dell'indennità relativa all'anno 2025.

CLASSIFICAZIONE: 7.1

Il giorno **05/03/2026** nella Sede dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino sita in Trento, via Degasperi 79, la dott.ssa Signorelli Denise, nella sua qualità di

Sostituto del Direttore Generale

nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 698 di data 23 ottobre 2025, esamina l'argomento di cui all'oggetto coadiuvato da:

Direttore Sanitario	Direttore Amministrativo	Direttore per l'Integrazione Socio Sanitaria
Dott.ssa Denise Signorelli	Dott.ssa Rosa Magnoni	Dott.ssa Elena Bravi

OGGETTO: Indennità di residenza farmacie rurali per il biennio 2024-2025 – liquidazione dell'indennità relativa all'anno 2025.

Il Direttore del Servizio Politiche del farmaco e assistenza farmaceutica relaziona quanto segue:

visto l'art. 2 della Legge 08 marzo 1968, n. 221, che dispone che ai titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, l'indennità di residenza prevista dall'art. 115 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, venga corrisposta in relazione alla popolazione del comune o centro abitato dove è ubicata la farmacia, nella misura che segue: Euro 438,99 = annue per popolazione fino a 1000 abitanti, Euro 335,70.= annue per popolazione da 1001 a 2000 abitanti; Euro 258,23.= annue per popolazione da 2001 a 3000 abitanti e Euro 154,94 = annue per popolazione da 3001 abitanti a 5000, purché i titolari della farmacia dimostrino di possedere un reddito netto non superiore ad Euro 495,80 annui;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 818/2024 del 25.11.2024 con la quale è stata determinata l'indennità di residenza da corrispondere alle farmacie rurali per il biennio 2024-2025, ed è stata autorizzata la liquidazione dell'indennità relativa all'anno 2024;

Visto l'art. 17 del nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche, approvato in data 06 marzo 2025 dalla Conferenza Stato Regioni, con il quale è stata rideterminata la modalità di calcolo della quota di indennità spettante alle farmacie;

Preso atto che l'onere dell'indennità di residenza, ai sensi dell'art. 6 della Legge 08 marzo 1968, n. 221, grava come spesa obbligatoria fissa sul bilancio di ciascun Comune nella misura di Euro 41,32 = annue, mentre il restante importo sul bilancio dello Stato;

Considerato che il riconoscimento del diritto e della misura dell'indennità di residenza richiesta dalle farmacie rurali è effettuata direttamente da questa Azienda Sanitaria tramite il Servizio Politiche del farmaco ed assistenza farmaceutica, secondo i criteri fissati dall'art. 2 e dall'art. 5 della Legge 221/1968 e dall'art.17 del nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche, approvato in data 06 marzo 2025 dalla Conferenza Stato Regioni;

Considerato che ai sensi della normativa nazionale, la popolazione a cui fare riferimento ai fini dell'assegnazione dell'indennità di residenza di cui all'art. 2 della legge n. 221/68 è quella del comune o frazione o centro abitato dove è ubicata la farmacia;

Considerato che l'indennità di residenza è riconosciuta alla sede farmaceutica e, nei casi di mutamento della titolarità, è liquidata in misura dei mesi di gestione a ciascun soggetto titolare, in ragione del principio di economicità amministrativa;

Visto l'elenco delle farmacie rurali, allegato e parte integrante della deliberazione del D.G. citata in premessa n. 818/2024 del 25.11.2024, e i relativi importi per l'anno 2024.

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che con deliberazione n. 698 del 23 ottobre 2025 il Direttore Generale ha nominato proprio sostituto in caso di vacanza, assenza o impedimento, la dott.ssa Denise Signorelli, Direttore Sanitario;

Preso atto altresì che il Direttore Generale è assente;

Preso atto della relazione del Direttore del Servizio Politiche del farmaco e assistenza farmaceutica;

Fatte proprie le motivazioni espresse dal proponente e condivise dal Direttore competente;

Acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore per l'integrazione socio sanitaria nella riunione del Consiglio di direzione (verbale rep. n. 11 di data 05/03/2026);

D E L I B E R A

1. di riconoscere l'indennità di residenza per l'anno 2025 ai titolari delle farmacie rurali indicati nella tabella allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella misura ivi indicata;
2. di provvedere, in conseguenza del punto 1), alla liquidazione della indennità dovute per l'anno 2025 nella misura stabilita nella suddetta tabella;
3. di notificare le decisioni assunte di cui al punto 1) ai Comuni interessati, affinché provvedano al pagamento delle quote a loro carico;
4. di contabilizzare la spesa derivante dalla presente deliberazione, pari a complessivi € 15.995,71 (quindicimila novecentonovantacinque,71) sul conto 53211300 *"indennità di residenza ai farmacisti rurali"*;

Allegato (parte integrante e sostanziale del presente atto):

- Elenco farmacie rurali a cui spetta l'indennità di residenza per l'anno 2025 e relativi importi da liquidare.

Inserita da: Servizio Politiche del Farmaco e Assistenza Farmaceutica / Mutinelli Helga

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Sanitario

Signorelli Denise

Il Direttore Amministrativo

Magnoni Rosa

Il Direttore per
l'Integrazione socio
sanitaria
Bravi Elena

**Il Sostituto del Direttore Generale
Signorelli Denise**

**Il Dirigente del Servizio Affari Generali
Gherardini Luca**